MODELLO ORGANIZZATIVO

D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO IN DATA 10.06.2004	ULTIMA MODIFICA DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO IN DATA 12.06.2025

STORIA DELLE MODIFICHE DAL 2016

- 30.06.2016 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 27.10.2017 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 29.11.2018 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 25.03.2021 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 13.10.2022 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 14.03.2024 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
- 12.06.2025 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo

INDICE

DEFINIZIONI **4**

1. LA CORPORATE GOVERNANCE E LA SUA STRUTTURA SOCIETARIA **7**

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 ..... **8**

2.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 8
2.2. ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 10
2.3. REATI CONTEMPLATI DAL DECRETO 11
2.4. REATI COMMESSI ALL'ESTERO 12
2.5. SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 13

3. MODELLO ORGANIZZATIVO BANCA C.R. ASTI **13**

3.1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI SETTORE 13
3.2. DESTINATARI DEL MODELLO 14
3.3. ELEMENTI FONDAMENTALI E STRUTTURA DEL MODELLO 14
3.4. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 16

4. ATTIVITÀ A RISCHIO REATO E PROCESSI SENSIBILI **18**

5. PROTOCOLLI OPERATIVI E DI CONTROLLO **20**

6. ORGANISMO DI VIGILANZA *EX* D. LGS. 231/2001 ..... **21**

6.1. ORGANISMO DI VIGILANZA NEL GRUPPO 21
6.2. ORGANISMO DI VIGILANZA NELLA BANCA 21
6.2.1. Funzioni e poteri *22*
6.2.2. Reporting dell'Organismo di Vigilanza *23*
6.2.3. Flussi informativi e segnalazioni *24*
6.2.4. Sistema di segnalazione di reati o irregolarità c.d. "Whistleblowing" *25*

7. SISTEMA DISCIPLINARE **26**

8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE **27**

9. CODICE ETICO DI GRUPPO **28**

10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE **29**

10.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO 29
10.2. FORMAZIONE DEL PERSONALE 29

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO **31**

APPENDICE – ELENCO ANALITICO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO **32**

PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito, Modello) adottato dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (di seguito, Banca), Capogruppo del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Asti, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società.

I soggetti apicali, i dipendenti ed i collaboratori della Banca, nell'ambito del ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo proprio della Capogruppo, oltreché nell'ambito delle attività proprie della Banca, possono commettere reati per il tramite delle Società Controllate.

Al fine di presidiare tale evenienza, la Banca divulga presso le Società del Gruppo il proprio Modello, quale linea guida di sviluppo dei rispettivi modelli organizzativi, al fine di prevenire la realizzazione in capo alle medesime di condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Le linee guida definite dalla Capogruppo dovranno, pertanto, essere oggetto di valutazione da parte delle altre Società del Gruppo ed eventualmente recepite nel modello organizzativo di ciascuna Società, mediante delibera del rispettivo Organo competente.

DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- ***"Attività a rischio reato" o "Attività sensibile"*:** operazione o atto che espone la Banca al rischio di commissione di uno dei reati o illeciti amministrativi contemplati dal D. Lgs. 231/2001 quali presupposto della responsabilità amministrativa della stessa;
- ***"Autorità Pubbliche di Vigilanza":*** Banca d'Italia, Consob, IVASS, Borsa Italiana, Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità Garante per la protezione dei dati personali e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere;
- ***"Banca":*** Cassa di Risparmio di Asti ovvero Banca C.R. Asti;
- ***"CCNL"***: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Banca; nel caso specifico il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore bancario;
- ***"Codice Etico"*** *o* ***"Codice":*** declinazione a livello aziendale dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutti i soggetti con i quali la Banca entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (es. azionisti; componenti degli Organi sociali; dipendenti; collaboratori; ecc.), finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, nonché delle conseguenti regole comportamentali, anche ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- ***"Codice di Comportamento":*** definisce le norme di comportamento che i componenti degli Organi sociali, i Dipendenti, gli Agenti e i Collaboratori, sono tenuti a osservare sia nei luoghi di lavoro (con ciò intendendosi qualsiasi sede in cui si svolge la propria attività lavorativa) sia all'esterno, perseguendo con professionalità, diligenza, onestà e correttezza l'interesse della

Società e del Gruppo, agendo in ogni caso con trasparenza e nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità delle persone.

- ***"Collaboratori":*** i soggetti che intrattengono con la Banca rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, tirocinio estivo di orientamento);
- ***"Dipendenti"***: i soggetti che intrattengono con la Banca un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale;
- ***"D.Lgs. 231/2001"*** o ***"Decreto":*** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ***"Incaricato di Pubblico Servizio":*** colui il quale, ai sensi dell'art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio - intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- ***"Gruppo":*** Cassa di Risparmio di Asti e le Società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- ***"Linee Guida":*** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate dalle Associazioni di categoria;
- ***"Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001***" o ***"Modello"***: il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto, al fine di prevenire la realizzazione dei reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato;
- ***"Organismo di Vigilanza"*** od ***"OdV"***: l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- ***"Processo sensibile"***: processo aziendale nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati. Trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **"*Protocolli operativi e di controllo*" o semplicemente "*Protocolli*"**: ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto, l'insieme di principi, regole e procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire ad indirizzare i comportamenti operativi e organizzativi posti in essere a tali fini.
- ***"Pubblica Amministrazione" o "P.A.":*** Per "Pubblica Amministrazione" si deve intendere qualsiasi soggetto che svolge attività dello Stato o degli altri enti pubblici, nonché qualsiasi persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero;

- ***"Pubblico Ufficiale":*** colui il quale, ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p., esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ***"Organo dirigente"***: Consiglio di Amministrazione;
- **"*Reati*"** o ***"Reato"***: l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro);
- ***"Rischio 231"***: rischio di perdite economiche e di danni reputazionali a seguito di reati (commessi o tentati) rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- ***"Soggetti apicali":*** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; tra essi rientrano in via principale, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ed il Direttore Generale.

1. LA CORPORATE GOVERNANCE E LA SUA STRUTTURA SOCIETARIA

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. svolge attività bancaria di raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché attività di prestazione e intermediazione di servizi di pagamento e assicurativi.

La Banca adotta il sistema di *Governance* tradizionale nel cui ambito sono state attribuite ai diversi Organi sociali le funzioni di governo societario, sulla base della normativa vigente.

Il disegno di governo societario prevede una distinzione di ruoli e responsabilità degli Organi Sociali, delineata nello Statuto e nel Progetto di Governo societario, così sintetizzabile:

- l'Assemblea dei Soci rappresenta la totalità dei Soci ed è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere alcuna delle deliberazioni a essa riservate dalla legge.
- Il Consiglio di Amministrazione svolge la Funzione di Supervisione Strategica, cui compete la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici nonché la verifica nel continuo della loro attuazione. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti variabile da 9 a 13. La nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate dai soci; le liste possono essere presentate da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% delle azioni con diritto di voto nella Assemblea Ordinaria e devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. All'interno del Consiglio è prevista la costituzione del Comitato Rischi e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione.
- Il Comitato Rischi e Sostenibilità si compone di non meno di 3 e non più di 5 membri tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti e svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, in materia di rischi e sistema di controlli interni.
- Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione si compone di 3 membri non esecutivi ed indipendenti, e svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, esprimendo il suo parere sulle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati compiute dalla Banca e/o da una Società Controllata, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati e di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. Svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività sociali; presiede l'Assemblea, convoca, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e presiede il Consiglio di Amministrazione. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in coerenza ai compiti attribuiti dal Codice Civile e dallo Statuto, è assegnata la funzione di garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica e la circolazione delle informazioni all'interno del medesimo nonché di assicurare il corretto bilanciamento dei poteri fra i diversi Organi sociali.

- L'Amministratore Delegato (carica che ove possibile, deve cumularsi nella stessa persona del Direttore Generale) è nominato tra i propri membri del Consiglio di Amministrazione. Svolge la Funzione di Gestione, è responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale. L'Amministratore Delegato esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e dalla normativa esterna e interna vigente in materia.
- Il Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea dei soci, svolge la Funzione di controllo, vigilando sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili. L'Organo con funzioni di controllo ha inoltre, la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni, del *Risk Appetite Framework (*RAF*)* e dell*'Internal Capital Adequancy Assessment Process (*ICAAP*)* relativo alla valutazione di adeguatezza patrimoniale.

  Il Collegio Sindacale, al fine di verificare la coerenza complessiva dell'azione del Gruppo e la rispondenza dell'attività gestionale delle controllate alle direttive impartite dalla Capogruppo, opera in stretto raccordo con il Collegio Sindacale delle società facenti parte del Gruppo. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia; come previsto dall'art. 52 del TUB e dallo Statuto, il Collegio fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e pertanto la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione di cui la Banca si è dotata per prevenire i reati rilevanti di cui al citato decreto.
- Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento delle strutture aziendali, della conduzione degli affari correnti e della gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ne riferisce al medesimo. È a capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli Organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dello Statuto, partecipa di diritto con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle assembleari.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

2.1. La responsabilità amministrativa degli enti

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, (di seguito anche il "Decreto"), in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento

giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

La legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione UE del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

Il Decreto si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa – istituisce la responsabilità della *societas*, considerata quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificamente indicati dal Decreto, commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio delle stesse dalle persone che agiscono al loro interno (art. 5 Decreto); in particolare:

- l'interesse è da valutarsi *ex ante* e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla società un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti) non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare *ex post* e rende imputabili alla società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della società stessa.

L'ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi (art. 5, comma 2, del Decreto).

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi" (c.d. Soggetti apicali);

b) "da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a" (c.d. Soggetti sottoposti).

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge, pertanto, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una "colpa da organizzazione", intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire la commissione del reato.

2.2. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione e Gestione

Agli artt. 6 e 7 del Decreto, il legislatore prevede l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli indicati nel Decreto.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;

d) non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche "il Modello") – che costituisce la misura della diligenza definita dal legislatore – rappresenta per l'ente la possibilità di escludere la propria responsabilità ovvero dare attuazione alla c.d. "condizione esimente".

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è tuttavia sufficiente a determinare l'esonero della responsabilità dell'ente, ma è necessario altresì che il Modello sia efficace ed effettivo e pertanto concretamente attuato.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto (c.d. "mappatura" delle attività a rischio reato);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- l'idoneità del su citato sistema disciplinare.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3 del Decreto), il Modello può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al

Ministero della Giustizia. In attuazione di siffatto disposto normativo, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha redatto le linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa espressamente riferiti alle banche.

Tale previsione, tuttavia, non garantisce l'efficacia esimente del Modello, la cui formulazione non può prescindere da una analisi *ad hoc* dell'operatività aziendale.

2.3. Reati contemplati dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (Sezione III) e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano, di seguito, le famiglie di reato attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e si rimanda per l'elenco esaustivo all'Appendice:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione da ultimo modificati dalla Legge 90/2024 e dalla Legge 114/2024;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati, da ultimo modificati dalla Legge 90/2024 e dalla Legge 114/2024; *(art. 24-bis)*;
- Delitti di criminalità organizzata, da ultimo modificati dalla Legge 236/2016 e dal D.Lgs. 202/2016 *(art. 24 ter)*;
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, da ultimo D.Lgs. n. 125/2016 *(art. 25-bis)*;
- Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 *(art. 25-bis 1)*;
- Reati societari, da ultimo modificati dal D.lgs.19/2023*(art. 25-ter)*;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, da ultimo modificati dal Decreto Legge 48/2025 *(art. 25 quater)*;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 *(art. 25–quater. 1);*
- Delitti contro la personalità individuale da ultimo modificati dalla Legge 199/2016 *(art. 25 quinquies);*
- Abusi di mercato, da ultimo modificati dal D. Lgs. 107/2018 *(art. 25-sexies);*
- Reati colposi commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro recata dal D. Lgs. 81/2008, attuativo della delega di cui alla Legge 123/2007, da ultimo modificati dalla L. n. 3/2018 *(art. 25-septies);*
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio, da ultimo modificati dal D. Lgs. 90/2017 *(art. 25-octies);*
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, da ultimo modificati dal Decreto Legge 19/2024, convertito nella Legge 56/2024 *(art. 25-octies.1 e art. 25-octies.1, comma2);*

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, da ultimo modificati dalla Legge 166/2024*(art. 25-novies);*
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 *(art. 25-decies);*
- Reati ambientali, da ultimo modificati dalla Legge 137/2023 *(art. 25-undecies);*
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, da ultimo modificato dalla Legge 161/2017 *(art. 25-duodecies);*
- Reati di razzismo e xenofobia, da ultimo modificati dal D. Lgs. n. 21/2018 intervenuto sulla disciplina codicistica delle relative fattispecie art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla L. 39/2019 (art. 25-*quaterdecies*);
- Reati tributari, da ultimo modificati dal D.Lgs. 87/2024 e dal D.Lgs. 173/2024 che ha abrogato il D.Lgs. 74/2020 (ad eccezione degli artt. 21 *bis* e 21 *ter*), richiamato dall'art. 25-*quinquiesdecies*, che tuttavia al momento non è ancora stato aggiornato, stante l'entrata in vigore del Testo Unico delle Sanzioni Tributarie Amministrative e Penali a partire dal 1° gennaio 2026 (art. 25-*quinquiesdecies*);
- Contrabbando, da ultimo modificato dal D.Lgs. 141/2024 (art. 25-*sexiesdecies*);
- Delitti contro il patrimonio culturale, da ultimo modificati dalla Legge 6/2024 (art. 25-*septiesdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dalla L. n. 22/2022 (art. 25-*duodevicies*);
- Reati transnazionali, per i quali si applicano le specifiche disposizioni in materia di responsabilità amministrativa dell'ente dettate dalla Legge 146/2006 (art. 10) e le disposizioni del Decreto da essa richiamate.

2.4. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal Decreto e commessi all'estero. La Relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);

- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.5. Sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati contemplati dal Decreto, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere applicate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di riduzione della sanzione pecuniaria per la sussistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 12 (prevalente interesse proprio o di terzi nella commissione del fatto, danno patrimoniale di particolare tenuità, risarcimento integrale del danno o ravvedimento operoso, adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato).

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che al ricorrere di almeno una delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. La sostituzione commissariale opera solo con riguardo alle sanzioni interdittive temporanee, poiché, per espressa previsione del Decreto, la prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione della medesima consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO BANCA C.R. ASTI

3.1. Riferimenti normativi e di settore

Il Modello Organizzativo e di Gestione della Banca ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è definito tenendo conto, oltre che delle disposizioni del Decreto, delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ABI e

nella normativa di settore, integrate e precisate con riferimento alle specificità della Banca, alle sue dimensioni, caratteristiche operative ed articolazioni organizzative.

3.2. Destinatari del Modello

Il Modello è rivolto a tutti i soggetti che operano per la Banca, qualunque sia il rapporto che li lega alla stessa, ovvero a coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Banca o di una Unità Organizzativa della stessa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/per conto/ nell'interesse della Banca.

In particolare, tenendo conto di quanto sopra riportato, i Destinatari del Modello sono:

- i componenti degli Organi aziendali;
- il Direttore Generale;
- il Vice Direttore Generale;
- il personale;
- i soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Banca (es. collaboratori, consulenti, fornitori, etc.).

3.3. Elementi fondamentali e struttura del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6 (comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'Organo dirigente.

Sebbene l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la Banca ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello, al fine di assicurare, in concreto, condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine nonché delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato e recepito, mediante apposita delibera, il Modello di Organizzazione e Gestione della Banca che forma, insieme al Codice Etico e al Codice di Comportamento di Gruppo e alle procedure organizzative tempo per tempo adottate, un *corpus* organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto e ulteriormente dettagliate dall'ABI nelle proprie Linee Guida, le attività ritenute qualificanti il Modello della Banca sono qui di seguito elencate:

- sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali dei principi etici e delle regole di comportamento definite nell'ambito del Codice Etico e del Codice di Comportamento di Gruppo;
- analisi dei processi aziendali ed individuazione delle attività sensibili;
- mappatura dei rischi reato derivanti dalle occasioni di coinvolgimento delle strutture organizzative aziendali in attività sensibili alle fattispecie di reato;
- adozione e manutenzione di adeguati protocolli operativi e di controllo a presidio delle attività a rischio in modo integrato con la normativa aziendale e con il sistema dei controlli interni in essere;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, indipendenza e continuità di azione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sul corretto, efficace ed effettivo funzionamento del Modello;
- definizione ed applicazione del sistema disciplinare, caratterizzato da disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- definizione ed attuazione delle attività di informazione e formazione.

Il Modello di Organizzazione e Gestione della Banca, ispirato ai principi etici e comportamentali racchiusi nel Codice Etico di Gruppo, risulta strutturato come segue:

- la presente **Parte Generale** che, oltre all'illustrazione delle prescrizioni normative previste dal Decreto e all'elenco (in Appendice) degli illeciti amministrativi e reati dallo stesso contemplati, descrive i principali contenuti del Modello, ovvero l'adozione dello stesso, l'individuazione delle attività a rischio reato, la definizione dei protocolli operativi e di controllo, le caratteristiche ed le principali prerogative dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare, le modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'attività di informazione e formazione nonché i principali contenuti del Codice Etico di Gruppo;
- la **Parte Speciale**, contemplante i protocolli operativi e di controllo definiti dalla Banca con riferimento alle attività a rischio reato individuate e volti a garantire l'adeguatezza del proprio sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto.

Per comprendere appieno la portata del documento, il Modello deve essere letto unitamente ai seguenti documenti:

- la **mappatura delle attività a rischio reato della Banca,** strettamente correlata alla Parte Speciale del Modello;
- il **Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza**;
- il **Regolamento in materia di infrazioni disciplinari**;
- il **Regolamento dei poteri delegati in materia di Spesa**;
- il **Codice Etico di Gruppo**.
- il **Codice di Comportamento di Gruppo**

È cura del Consiglio di Amministrazione procedere all'attuazione del Modello.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto. Il concreto aggiornamento del Modello viene effettuato sulla base di quanto disciplinato nel paragrafo 10.

3.4. Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Sistema dei Controlli Interni

L'assetto organizzativo esistente e attuato dalla Banca, anche in conseguenza del recepimento e dell'adeguamento alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, è un sistema strutturato ed organico di procedure interne e di controllo, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che governa l'intera attività aziendale.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, gli Organi aziendali, gli Organismi di Vigilanza del Gruppo, le Funzioni aziendali di controllo interno istituite ai sensi della normativa di Vigilanza e tutto il personale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Banca e del Gruppo, in generale.

È espressa volontà della Banca che il Modello Organizzativo dalla stessa adottato e quello adottato dalle altre Società del Gruppo, ferma restando la propria finalità peculiare, vadano integrati nel più ampio Sistema dei Controlli Interni in essere presso la Banca e il Gruppo e che, pertanto, tale Sistema sia in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

L'adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l'efficace attuazione dello stesso consenta alla Banca, non solo di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma di migliorare nel complesso la propria *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

Scopo del Modello è la predisposizione, partendo dall'individuazione delle attività sensibili, di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) - c.d. protocolli - per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, che consenta di:

- sviluppare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Banca, nell'ambito delle attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare nonché, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in sanzioni, che, oltre a colpire la sfera individuale del soggetto agente, possono ricadere sulla responsabilità amministrativa della Banca;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Banca in quanto (anche nel caso in cui la Banca fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali che la Banca promuove e a cui, pertanto, si attiene nello svolgimento della propria missione aziendale;
- consentire alla Banca, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

L'individuazione delle attività sensibili e la definizione dei relativi protocolli da parte della Banca hanno valenza e si applicano anche con riferimento alle attività che la stessa svolge, in qualità di

Capogruppo, per conto delle Società Controllate, nell'ambito degli accordi di servizio con le stesse definiti.

Ciò premesso, il perimetro di osservazione dell'Organismo di Vigilanza della Banca include anche la valutazione, la verifica e l'aggiornamento delle attività sensibili che, seppur relative alle Controllate, risultano in concreto effettuate dalla Capogruppo. A tale scopo, i flussi di reporting predisposti dalle funzioni aziendali della Banca per l'Organismo di Vigilanza includono anche i servizi prestati alle Società Controllate.

Quanto precede, fermo restando il potere degli Organismi di Vigilanza di ciascuna Società Controllata di procedere a verifiche e/o concordare con la Capogruppo l'invio di flussi di reporting relativi alle attività in essa accentrate.

4. ATTIVITÀ A RISCHIO REATO E PROCESSI SENSIBILI

L'identificazione delle attività a rischio reato risponde all'esigenza sia di costruire protocolli operativi concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati, sia di assicurare ai soggetti apicali e ai dipendenti e collaboratori chiamati ad operare in contesti in cui potrebbero essere commessi reati, un'esatta percezione dei rischi relativi.

L'identificazione delle attività a rischio effettuata dalla Banca, si è basata, in particolare, su:

- l'individuazione delle attività aziendali nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- l'identificazione dei processi aziendali sensibili nell'ambito dei quali possono essere ricondotte le attività a rischio reato ovvero in cui, in linea di principio, si possono configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati;
- la rilevazione degli Organi aziendali ovvero delle Unità Organizzative della Banca che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, risultano coinvolte nelle attività a rischio.

Le suddette attività sono state condotte, innanzitutto, mediante un'approfondita analisi delle principali normative interne che definiscono il sistema organizzativo e di *governance* della Banca; in particolare:

- lo **Statuto** e il documento sul **Progetto di Governo Societario** in cui sono individuati gli Organi aziendali cui è affidata l'amministrazione, la direzione e il controllo della Banca nonché le relative responsabilità e compiti;
- il **Codice Etico di Gruppo** che definisce i principi etici di riferimento e le connesse regole di comportamento cui deve essere ispirata la condotta di chi opera per la Banca e, in generale, per tutte le Società del Gruppo;
- il **Regolamento interno,** che definisce l'articolazione organizzativa della Banca, disciplinando la missione, le responsabilità e i compiti delle singole Unità Organizzative nonché la missione, le principali attività e le regole di funzionamento relative ai Comitati aziendali al suo interno istituiti;
- il **Regolamento del Sistema dei Controlli Interni di Gruppo**, che illustra il modello del Sistema dei Controlli Interni adottato dal Gruppo, in coerenza con le disposizioni normative vigenti, e delinea i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia sia degli Organi aziendali che delle Unità Organizzative della Capogruppo e delle Società bancarie e finanziarie del Gruppo;
- il **Regolamento dei poteri delegati** e i collegati Regolamenti dei poteri delegati in materia di firma; di operazioni creditizie; di operazioni finanziarie; di spesa; di tassi e condizioni;
- i **Regolamenti operativi e le disposizioni di servizio** che contengono linee guida e disposizioni operative volte a disciplinare processi e attività della Banca.

Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato e individuare i reati che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività tipiche della Banca, nonché le loro modalità di commissione, inoltre, sono stati analizzati i processi aziendali.

Le suddette analisi hanno consentito di realizzare la mappatura delle attività a rischio reato della Banca in cui, per ciascun reato previsto dal Decreto, sono stati individuati ed associati:

- il rischio reato;

- il processo e l'attività aziendale nell'ambito dei quali è configurabile il rischio reato;
- la specifica occasione operativa di realizzazione della condotta illecita;
- l'Organo aziendale e/o l'Unità Organizzativa esposta al rischio reato.

5. PROTOCOLLI OPERATIVI E DI CONTROLLO

Partendo dall'individuazione delle attività aziendali a rischio reato, la Banca ha definito i presidi di natura operativa e di controllo - i c.d. protocolli - volti a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

Tali protocolli, formalizzati all'interno della Parte Speciale del Modello Organizzativo, contemplano, in particolare:

- regole comportamentali idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni quali:
  - la "proceduralizzazione" delle attività aziendali a rischio reato mediante la definizione di procedure scritte atte a disciplinare:
    - ✓ la chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri delegati, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
    - ✓ la segregazione di funzioni incompatibili attraverso una corretta distribuzione dei compiti e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
    - ✓ le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
    - ✓ i processi decisionali;
    - ✓ la previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo gerarchico-funzionale;
  - il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - l'esistenza di adeguati flussi informativi;
  - l'esistenza di procedure informatiche di supporto alle attività sensibili accessibili dalle funzioni aziendali coerentemente alle mansioni svolte secondo adeguati standard di sicurezza logica che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

I protocolli, si completano e si integrano con il Codice Etico di Gruppo e con il Codice di Comportamento di Gruppo nonché con la normativa aziendale vigente.

La predisposizione dei protocolli nonché la mappatura delle attività a rischio reato, di cui al precedente paragrafo, attività tra loro strettamente connesse, sono di competenza della Funzione *Compliance* col supporto della Direzione Risorse. Compete all'Organismo di Vigilanza la loro validazione nonché al Direttore Generale la relativa approvazione e diffusione all'interno dell'organizzazione mediante apposita disposizione interna.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA *EX* D. LGS. 231/2001

6.1. Organismo di Vigilanza nel Gruppo

Il Gruppo ha adottato un assetto organizzativo che, coerentemente alle Istruzioni di Vigilanza, accentra sulla Capogruppo le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del Gruppo.

Tale soluzione organizzativa assume una sua valenza anche con riferimento alle esigenze poste dal Modello delineato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con le seguenti peculiarità:

- in ogni Società controllata viene istituito l'Organismo di Vigilanza con tutte le pertinenti competenze e responsabilità;
- ciascun Organismo di Vigilanza delle Società Controllate valuta l'applicabilità alla Società presso la quale opera degli indirizzi dell'Organismo della Capogruppo, al quale riferisce almeno annualmente offrendo un quadro generale sulle attività dallo stesso svolte nel periodo di riferimento.

Qualora l'Organo dirigente di una Società del Gruppo Bancario, sulla scorta di specifiche valutazioni attinenti anche alla propria organizzazione interna ed all'effettiva incidenza dei rischi reato *ex* D. Lgs. 231/2001, deliberi di non istituire un Modello, il medesimo Organo ha l'onere di adottare, annualmente, una delibera con cui, rivedendosi l'attualità delle motivazioni poste a fondamento della predetta scelta, viene data conferma, motivata, della decisione assunta.

6.2. Organismo di Vigilanza nella Banca

Ai sensi dell'art. 6 (comma 4-*bis*) del D. Lgs. 231/2001 (introdotto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183) nonché delle Disposizioni di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia, con specifico riferimento alla disciplina in materia di sistema dei controlli interni (cfr. Circolare n. 263 del 2006, Titolo V, Capitolo 7) e della Circolare n. 285 del 2013 (Parte Prima, Titolo V, Capitolo III, come modificato a seguito del 34° aggiornamento) le funzioni di O.d.V. della Banca possono essere svolte dal Collegio Sindacale.

In coerenza con quanto contemplato dalla normativa vigente, la Banca ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza assegnando le relative funzioni al Collegio Sindacale con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale è, infatti, Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché della "continuità d'azione" richiesta dal D. Lgs. 231/2001 per lo svolgimento della funzione di vigilanza sul Modello Organizzativo e di Gestione.

Le modalità di svolgimento delle funzioni di O.d.V. da parte del Collegio Sindacale muovono dal presupposto che:

- l'attribuzione delle funzioni di O.d.V. avviene a favore dell'intero Organo di controllo e non dei suoi singoli componenti;
- le duplici funzioni di vigilanza, *ex* artt. 2403 ss. c.c. nonché ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche e di O.d.V. *ex* D. Lgs. 231/2001, rimangono distinte, salvaguardando il principio di separatezza tra le attività, ma vanno coordinate fra di loro realizzando opportune sinergie e garantendo maggiore efficienza operativa.

La natura di Organo sociale del Collegio Sindacale è prevalente rispetto a quella funzionale di O.d.V.: la disciplina e la metodologia dettate per quest'ultimo devono, pertanto, integrarsi con quelle proprie del Collegio Sindacale, il cui funzionamento è già regolamentato dalla Legge e dallo Statuto.

In considerazione di quanto sopra, nei confronti del Collegio Sindacale incaricato delle funzioni di O.d.V. trovano applicazione anche le norme del D. Lgs. 231/2001 e le disposizioni contenute nel Modello, in quanto compatibili e in coerenza con gli obiettivi posti dal D. Lgs. 231/2001. In caso di conflitto, prevarranno le disposizioni proprie del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento delle funzioni di O.d.V. allo stesso attribuite, si attiene a quanto disciplinato nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Di seguito, le principali disposizioni interne attinenti all'O.d.V., rimandando allo specifico Regolamento dell'Organismo per la sua completa disciplina.

6.2.1. Funzioni e poteri

Le funzioni dell'O.d.V. sono espressamente definite dall'art. 6 (comma 1, lett. b) del Decreto, come segue:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello.

In adempimento alla prima di tali funzioni, all'O.d.V. sono affidate le seguenti attività:

- realizzare gli interventi di verifica finalizzati ad accertare che i comportamenti posti in essere all'interno della Banca siano coerenti con le previsioni del Modello Organizzativo nonché del Codice Etico di Gruppo e del Codice di Comportamento di Gruppo;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e del Codice di Comportamento di Gruppo;
- esaminare i flussi informativi/segnalazioni allo stesso diretti al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso ovvero del Codice Etico di Gruppo;
- condurre, anche a seguito delle suddette segnalazioni, le verifiche volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello ovvero del Codice Etico e del Codice di Comportamento di Gruppo, attivando, ove opportuno, il processo sanzionatorio.

Quanto al compito dell'O.d.V. di curare l'aggiornamento del Modello, tale funzione si traduce nelle seguenti attività:

- verificare che ogni componente della struttura del Modello (cfr. par. 2.3.) sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello stesso, così come definite dal Decreto, anche a seguito delle mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/o ripetute del Modello medesimo;
- valutare, unitamente alle U.O. competenti, le iniziative anche operative da assumere, necessarie per l'aggiornamento del Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello.

Per l'espletamento delle funzioni attribuite, l'O.d.V., nell'esercizio autonomo dei propri poteri, provvede a predisporre il piano annuale delle attività da svolgere (c.d. "Piano operativo delle attività"), incluse le verifiche sull'adeguatezza e sul funzionamento del Modello nonché le misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle attività a rischio reato.

Per adempiere ai propri compiti l'O.d.V. si può avvalere delle U.O. della Banca, per le materie di rispettiva competenza. In particolare, nell'ambito del proprio piano annuale delle attività, per le verifiche e i controlli di pertinenza, l'O.d.V. potrà avvalersi del supporto della Funzione *Internal Audit* ovvero della Funzione *Compliance*.

Quest'ultime, peraltro, riferiscono all'O.d.V. riguardo gli esiti delle verifiche effettuate nell'ambito delle rispettive attività di controllo, in particolare qualora vi siano riflessi/aspetti ritenuti di interesse dell'Organismo.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, inoltre, sono attribuiti all'Organismo i seguenti poteri:

- accedere liberamente, senza alcun consenso preventivo, ad ogni informazione, documentazione e/o dato ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, presso qualsiasi U.O. della Banca, fermo restando il vincolo alla riservatezza ed al rispetto della normativa sulla privacy;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste dal sistema disciplinare aziendale.

Attesa l'eterogeneità degli illeciti da cui può configurarsi la responsabilità amministrativa in capo alla Banca nonché la natura delle attività a rischio reato individuate, l'O.d.V. può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecniche specifiche, nei casi in cui tale apporto sia ritenuto necessario e nei limiti del budget di spesa attribuito.

In qualità di Organismo di Vigilanza della Capogruppo, l'O.d.V. della Banca è altresì incaricato di indirizzare e coordinare gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo, anche tramite l'emanazione di linee guida e sulla base dei flussi informativi ricevuti, in merito all'adozione e al presidio sull'applicazione e sull'aggiornamento dei rispettivi modelli organizzativi.

6.2.2. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione della Banca, anche al fine di garantire la propria autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il riporto al Consiglio costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori, affidato per previsione legislativa e statutaria all'Assemblea dei Soci.

Segnatamente, entro la data di approvazione del progetto di bilancio:

- l'O.d.V. riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il periodo precedente e agli eventuali interventi individuati per l'implementazione del Modello;
- l'O.d.V. presenta al Consiglio di Amministrazione, per approvazione, il "Piano operativo delle attività" predisposto per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e il Direttore Generale hanno, ciascuno singolarmente, la facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza per riferire

su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello ovvero di richiedere all'Organismo stesso l'effettuazione di verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'Organismo, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti ovvero rivolgere comunicazioni e richiedere chiarimenti.

6.2.3. Flussi informativi e segnalazioni

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il Decreto enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V..

Sono stati pertanto istituiti gli obblighi informativi di seguito descritti, predisposti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e consentire l'accertamento delle cause che ne hanno eventualmente pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, se del caso, nelle circostanze più gravi, il verificarsi di una fattispecie di reato.

I flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza risultano definiti nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e sui flussi informativi e nel Regolamento del sistema dei Controlli Interni del Gruppo.

Con riferimento ai rapporti con gli Organi aziendali, da un lato l'Organismo è tenuto a relazionarsi con gli stessi periodicamente, instaurando con essi un rapporto di collaborazione e cooperazione, e dall'altro gli Organi aziendali tengono informato l'O.d.V. di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, si attiva, a seguito di comunicazione del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni di fatti e/o comportamenti che hanno comportato la responsabilità della Banca ex D.lgs. 231/01, per integrare i presidi di controllo preventivi all'interno del Modello Organizzativo D.lgs. 231/01.

La comunicazione di cui sopra, segue le attività di indagine svolte dal Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni a seguito di segnalazione pervenuta mediante i canali previsti dalla Banca (per dettagli si rimanda al seguente link https://bancadiasti.it/whistleblowing/) e disciplinati nel Regolamento di Gruppo in materia di segnalazione interna delle violazioni. L'Organismo valuta le comunicazioni e adotta ovvero propone gli eventuali interventi da porre in essere sul modello e sui presidi di controllo preventivi previsti all'interno della normativa aziendale.

Tutte le informazioni, la documentazione e le comunicazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'O.d.V., avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa in materia di *privacy*.

Le informazioni acquisite dal Collegio Sindacale nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sono utilizzate anche nello svolgimento delle funzioni di O.d.V., assicurando in tal modo un proficuo coordinamento fra le distinte funzioni in capo al medesimo Organo.

Ciascun Organismo di Vigilanza delle Società Controllate valuta l'applicabilità alla Società presso la quale opera degli indirizzi dell'Organismo della Capogruppo al quale riferisce almeno annualmente, offrendo un quadro generale delle attività svolte nel periodo di riferimento, delle segnalazioni ricevute e degli eventuali interventi effettuati o proposti.

6.2.4. Sistema di segnalazione di reati o irregolarità c.d. "Whistleblowing"

I destinatari del Modello, che vengano a conoscenza di eventuali situazioni di rischio di commissione di reati nel contesto aziendale o comunque di condotte che si pongano in contrasto con le prescrizioni del Modello stesso e poste in essere da altri destinatari del Modello, hanno l'obbligo di segnalarle tempestivamente all'Organismo di Vigilanza. A tal fine, la Banca adotta un sistema di gestione virtuosa delle segnalazioni, in conformità all'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto.e, in ottemperanza al D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 (attuativo della direttiva europea 2019/1937), ha aggiornato il sistema interno di segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che possano costituire violazioni di disposizioni normative nazionali o di normative europee.

Tale sistema - c.d. *"whistleblowing"* - da un lato contribuisce a contrastare possibili illeciti, dall'altro favorisce la creazione di un clima di trasparenza, in cui ogni destinatario può dare il suo contributo senza il timore di subire ritorsioni da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi oggetto di segnalazioni.

La Banca ha messo a disposizione del personale dipendente e degli altri soggetti che possono effettuare le segnalazioni, sia sulla intranet aziendale che sul sito internet aziendale in un apposito link, una procedura informatica (portale Comunica Whistleblowing), finalizzata alla gestione dell'intero processo di segnalazione, la cui disciplina è contenuta all'interno del Regolamento di Gruppo in materia di segnalazione interna delle violazioni.

Nel contempo, la Banca adotta uno specifico sistema disciplinare volto a prevenire la violazione delle previsioni del sistema c.d. "whistleblowing" a tutela della riservatezza dei segnalanti, nonché l'utilizzo con dolo o colpa grave del citato strumento per effettuare segnalazioni infondate.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 6, comma, 2 del Decreto, la Banca, al fine di prevenire i reati indicati dal Decreto, ha adottato e formalizzato un apposito Regolamento interno relativo al sistema disciplinare – il "Regolamento in materia di infrazioni disciplinari" – il quale prevede una differenziazione delle sanzioni per fattispecie e ruolo (personale impiegatizio, dirigenti, amministratori, sindaci e soggetti terzi).

Le sanzioni previste, che integrano, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria del personale dipendente, possono trovare applicazione ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni previste nel Codice Etico di.

Il potere disciplinare è esercitato dagli Organi aziendali competenti conformemente alle procedure e alle modalità previste dal Regolamento in materia di infrazioni disciplinari.

8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati è realizzata mediante la predisposizione di specifiche disposizioni interne in materia di spesa, volte a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale, assicurando inoltre che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

Segnatamente, nell'ambito del Regolamento dei poteri delegati in materia di spesa adottato dalla Banca:

- è definita una classificazione delle spese per tipologia, in base alla quale sono stati attribuiti diversi limiti di spesa ai Responsabili aziendali;
- la responsabilità della corretta gestione delle risorse è assegnata ai Responsabili dei singoli centri di costo ed è posta sotto la supervisione del Direttore Risorse, incaricato dal Direttore Generale, quale Responsabile dei costi aziendali;
- è prevista una procedura secondo cui l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione, in collaborazione con il Direttore Risorse, predispone la stesura del budget di spesa - che viene approvato, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione - nel cui ambito ciascun Responsabile procede all'emissione degli ordini di acquisto e di spesa;
- la responsabilità di autorizzare lo scostamento dal budget è formalizzata ed assegnata al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, con dei limiti predefiniti.

Le attività di acquisizione di beni e/o servizi da parte della Banca sono inoltre ispirate ai principi di correttezza, lealtà ed imparzialità cui la Banca si attiene, anche in ottemperanza al Codice adottato dal Gruppo.

9. CODICE ETICO DI GRUPPO

Il Codice Etico adottato dal Gruppo costituisce il diretto riferimento ai principi etici che il Gruppo riconosce come propri e promuove all'interno ed all'esterno della propria organizzazione. Esso comprende una serie di regole di deontologia aziendale di cui la Banca e le Società del Gruppo esigono l'osservanza da parte sia dei propri Organi aziendali e dipendenti sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con esse.

Il Codice, pur essendo dotato di una propria valenza autonoma, afferma principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, acquisendo quindi rilevanza anche ai fini del Modello Organizzativo di cui, pertanto, risulta essere, un elemento complementare.

La Banca e le singole Società del Gruppo si impegnano a diffondere internamente ed esternamente tali regole comportamentali al fine di assicurare che l'attività del Gruppo sia svolta in conformità con i principi etici in esso contenuti.

10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

10.1. Diffusione del Modello

Le modalità di comunicazione del Modello Organizzativo devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per svolgere correttamente le proprie attività.

L'adozione del presente documento e ogni successivo aggiornamento sono comunicati dalla Banca a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione/aggiornamento stesso con i mezzi ritenuti più opportuni.

Ad ogni nuovo amministratore, sindaco, dipendente e collaboratore esterno è, inoltre, messo a disposizione, a cura della Direzione Generale, un set informativo, contenente tra l'altro la Parte Generale e Speciale del Modello, il Codice Etico di Gruppo, all'atto della relativa nomina/assunzione/avvio del rapporto di collaborazione. La ricezione dell'informazione è documentata mediante idonei strumenti.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione al personale, con riferimento ai contenuti del D. Lgs. 231/2001 ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, viene istituita una specifica sezione della intranet aziendale dedicata all'argomento nella quale sono presenti e disponibili i documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto.

Nella definizione dei contratti di collaborazione (es. con promotori, stagisti, lavoratori a progetto, ecc.), le funzioni competenti dovranno verificare che vi sia (ove necessario) la previsione di clausole coerenti con l'applicabilità del sistema disciplinare adottato dalla Banca.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti terzi esterni, la Banca informa gli stessi, mediante opportune modalità, di aver adottato il Modello e il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo. In particolare, nell'ambito di tale informativa, la Banca invita il fornitore a:

- improntare la propria operatività al rispetto dei più elevati standard di professionalità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile per la tutela, l'affidabilità, la reputazione e l'immagine della Banca;
- assumere comportamenti coerenti con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 nonché del Modello Organizzativo e del Codice Etico di Gruppo.

Inoltre, le funzioni responsabili della formalizzazione dei contratti con i suddetti soggetti inseriscono nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze del mancato rispetto del D. Lgs. 231/2001.

Ai fini di una efficace diffusione al pubblico del Modello, inoltre, è prevista la pubblicazione del Codice Etico di Gruppo e della Parte Generale del Modello sul sito internet della Banca.

10.2. Formazione del personale

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico e del Codice di Comportamento di Gruppo nonché delle procedure che devono essere seguite per svolgere correttamente le proprie attività, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte al personale; in particolare:

- specifici corsi in aula per i Responsabili delle strutture centrali e di rete, nei quali vengono illustrati i contenuti del Decreto, i principi del Codice Etico e del Codice di Comportamento di Gruppo ed il Modello Organizzativo adottato dalla Banca nonché forniti gli elementi per gestire un'informativa sull'argomento, da rivolgere a tutto il restante personale della Banca;
- moduli formativi obbligatori *on-line* rivolti alle restanti risorse con i medesimi contenuti citati nel punto precedente. Trascorso il termine previsto per la fruizione del modulo formativo, si procederà ad una verifica per invitare coloro che non avessero completato la formazione a provvedervi. A comprova dell'avvenuto completamento del corso verrà conservata, a cura della Direzione Risorse, l'auto-certificazione informatica rilasciata dai dipendenti.

In caso di necessità di chiarimenti o approfondimenti, sarà possibile rivolgersi alla Funzione *Internal* Audit e/o alla Funzione *Compliance* per gli aspetti di rispettiva competenza.

Particolare attenzione è dedicata alla formazione dei neo-assunti, i quali vengono iscritti al modulo formativo obbligatorio on-line nonché a coloro che, pur facendo già parte del personale, siano chiamati a ricoprire nuovi incarichi.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria. La violazione non giustificata di tale obbligo da parte del personale, così come l'eventuale reiterazione della violazione, sono oggetto di sanzione disciplinare, conformemente a quanto previsto nel presente Modello.

La Direzione Risorse, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, valuta annualmente gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione al mutare del Modello e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa.

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello, in quanto strumento organizzativo della Banca, si qualifica per la sua concreta e specifica efficacia e dinamicità e scaturisce da una visione realistica (rappresentante la concreta ed effettiva realtà aziendale/di processo) ed economica dei fenomeni aziendali.

Il Modello, anche ai fini della sua efficacia "esimente", segue i cambiamenti della Banca e, in particolare, viene in ogni momento:

- allineato all'evoluzione del contesto normativo – qualora questa richieda un'estensione del campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all'evoluzione del contesto organizzativo – in caso di modifiche alla struttura organizzativa ovvero qualora una nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie;
- riadeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

L'aggiornamento del Modello è di responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Banca, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, del Direttore Generale e delle competenti strutture aziendali; in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare ed individuare quegli eventi, interni e esterni, che determinano la necessità di aggiornare il Modello, supportato, in tale attività, dalle Funzioni aziendali di controllo e dalle altre Unità Organizzative della Banca;
- il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, è l'unico soggetto competente all'approvazione di modifiche della Parte Generale del Modello e del Codice Etico di Gruppo e del Codice di Comportamento;
- l'aggiornamento della Parte Speciale del Modello è di competenza del Direttore Generale, sentito l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l'adozione delle modifiche del Modello e la relativa divulgazione dei contenuti all'interno della Banca e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa.

Quanto precede, fermo restando il generale dovere diretto alle funzioni e ai responsabili gerarchici di prevedere ed eseguire tutti i controlli necessari per garantire il buon esito dei processi ed il rispetto delle norme, anche con riferimento agli aspetti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

APPENDICE – ELENCO ANALITICO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione modificati dalla Legge n. 69/2015, dalla Legge 161/2017, dalla Legge n. 3/2019, dalla Legge 137/2023, dalla Legge 90/2024, dalla Legge 112/2024 e dalla Legge 114/2024 (artt. 24 e 25),

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 e n. 2 ter, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.);
- Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898).
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);

B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti nel testo del Decreto dalla Legge 48/2008 modificati, con la L. n. 105/2019 e da ultimo, con la L. 238/2021, nonché, per i profili

sostanziali di alcune fattispecie, dal D. Lgs. n. 7 e 8 /2016 e dalla Legge 90/2024 (art. 24-bis):

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater* 1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.).

C. Delitti di criminalità organizzata, introdotti nel testo del Decreto dalla Legge 94/2009, modificati, nel regime sanzionatorio, dalla Legge 69/2015, dal D.lgs. 202/2016 dalla Legge 236/2016 (art. 24 ter):

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

D. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001, modificati con Legge

99/2009 e, per i profili sostanziali di alcune fattispecie di reato, con D. Lgs. n. 125/2016 (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

E. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

F. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 e dal D.Lgs. 19/2023 (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621- bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, commi 1 e 2, n. 4 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3), come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 *"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"* e modificato dalla L. 3/2019;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) come introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*" e modificato dalla L. 3/2019;
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003, modificati dal D.L. 48/2025 (art. 25 quater): rispetto alle altre categorie di reati, per le quali è previsto un elenco - chiuso e tassativo - di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, il Decreto si riferisce genericamente ai "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché ai delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Di seguito l'elenco dei principali reati contemplati in materia dal Codice penale:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinques* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*. 2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

H. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25–quater. 1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

I. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003, modificati dalla Legge 38/2006, dal D. Lgs. 39/2014 e, da ultimo, dalla Legge 199/2016 (art. 25 quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), come modificato dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199 "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*;
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

J. Abusi di mercato, introdotti nel corpo del D. lgs. 231/2001 (con modifiche delle fattispecie penali previste dal TUF) dalla Legge 62/2005, come dal D. Lgs. 107/2018 (art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter D. Lgs. 58/1998).

K. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291- quater);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 e modificati dalla Legge 3/2018 (art. 25-*septies*):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

M. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio come modificati, da ultimo, dal D. Lgs. 195/2021, introdotti nel testo del Decreto dal D. Lgs. 231/2007 e dal D. Lgs. 90/2017(art. 25-*octies*):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).;
- Autoriciclaggio (art. 648 – ter 1 c.p.).

N. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dal D.Lgs. 184/2021, modificati dalla Legge 137/2023 e dalla Legge 56/2024 (art. 25-*octies*.1):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).;
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

O. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*) di cui ai seguenti artt. della Legge 633 del 1941, modificati dalla L. 93/2023 e dalla Legge 166/2024;

- Abusiva immissione in reti telematiche di opere di ingegno protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis);
- Abusivo utilizzo aggravato di opere di ingegno protette (art. 171, comma 3);
- Abusi concernenti software e banche dati (art. 171-bis);

- Abusi concernenti le opere dell'ingegno audiovisive o opere letterarie (art. 171-ter);
- Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies);
- Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies).

P. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Q. Reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. 121/2011, modificati dalla Legge 68/2015, come disciplinati a seguito delle modifiche in materia di tutela dell'ambiente ex D. Lgs. 21/2018 (art. 25-*undecies*) e, da ultimo, modificati con la Legge 137/2023:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 – sexies c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecie*s c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);

- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3-bis Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Violazione delle disposizioni concernenti la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze lesive, art. 3 Legge n. 549/1993;
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

R. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012, con le successive modifiche apportate dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e dal D.L. 145-2024 (art. 25-duodecies):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12-bis del D. Lgs. 286/1998);
- Favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

S. Reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificati dal D. Lgs. N. 21/2018 intervenuto sulla disciplina codicistica delle relative fattispecie (art. 25-*terdecies*):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis Codice penale).

T. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge n. 39/2019 (Art. 25-*quaterdecies*);

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

U. Reati Tributari, aggiunti dalla Legge n. 157/2019, modificati dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. 87/2024 e dal D.Lgs. 173/2024 che ha abrogato il D.Lgs. 74/2020 (ad eccezione degli

artt. 21 *bis* e 21 *ter*), richiamato dall'art. 25-*quinquiesdecies*, che tuttavia al momento non è ancora stato aggiornato, stante l'entrata in vigore del Testo Unico delle Sanzioni Tributarie Amministrative e Penali a partire dal 1° gennaio 2026

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024].

V. Reato di Contrabbando, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 (Art. 25-*sexiesdecies* modificato D.Lgs. 141/2024)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

W. Delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla L. n. 22/2022 e modificati dalla L. 6/2024 (Art. 25-*septiesdecies*),

- Furto di beni culturali (art. 518-bis Codice penale);

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter Codice penale);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* Codice penale);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* Codice penale);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* Codice penale);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* Codice penale);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* Codice penale).

X. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dalla L. n. 22/2022 (art. 25-*duodevicies*);

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies Codice penale);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies Codice penale).